

## **PATTO DI INTEGRITÀ**

### **TRA**

**[●]** (*BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. O BRESCIA TRASPORTI S.P.A. O METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA*), con sede legale in Brescia, via [●], C.F. e P. I.V.A. [●], rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Ing. Marco Medeghini, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta (la “**Società**”),

### **E**

**[●]**, con sede legale in [●], via [●], C.F. e P. I.V.A. [●], rappresentata ai fini del presente atto da [●], domiciliato per la carica presso [●] (**l'Operatore Economico**”), partecipante alla procedura di affidamento avente ad oggetto [●] (la “**Procedura**”),

### **PREMESSO CHE**

- I. per “*Patto di integrità*” (il “**Patto**”) si intende un accordo tra la Società e l'Operatore Economico che - anche ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”) (la “**Legge 190/2012**”), del Piano Nazionale Anticorruzione via via vigente (il “**P.N.A.**”), del Codice Etico e di Comportamento della Società (il “**Codice Etico**”) e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione della Società e successivi aggiornamenti (il “**P.T.P.C.**”), documenti tutti rinvenibili sul sito [www.bresciamobilita.it](http://www.bresciamobilita.it), sezione “*Società Trasparente*” - vincola gli stessi al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, concussivi o, comunque, tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa e a promuovere comportamenti eticamente adeguati nell'ambito della Procedura;
- II. più nello specifico, il Patto ha ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'inserimento nell'elenco operatori economici della relativa gestione;
- III. con l'inserimento del Patto nella documentazione della Procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere, in modo efficace, fenomeni distrattivi o corruttivi, che possono costituire il presupposto di attività di riciclaggio, ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- IV. la sottoscrizione del Patto è richiesta per tutte le procedure di affidamento concernenti lavori, forniture e servizi;
- V. lo schema del Patto è stato approvato dall'Organo Amministrativo della Società in data [●].

Tutto quanto sopra premesso,

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**1. FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1 Il Patto regola i comportamenti della Società, in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo, e dell'Operatore Economico, nell'ambito della Procedura.
- 1.2 Il Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Società e dell'Operatore Economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento oggetto della Procedura e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
- 1.3 Come esplicitato nei documenti inerenti alla Procedura, l'espresa accettazione del Patto da parte dell'Operatore Economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, e la presentazione del Patto a corredo dell'offerta costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla Procedura.
- 1.4 Il Patto deve essere allegato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla Procedura; in caso di mancata allegazione o sottoscrizione del Patto è esperibile la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 e ss.mm.ii. (il "D.Lgs. 36/2023"), al termine della quale, in caso di esito negativo, si provvederà all'esclusione dell'Operatore Economico.
- 1.5 Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto: nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi si intendono riferiti all'affidatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai subappaltatori/sub affidatari, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

**2. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

- 2.1 Il personale della Società, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della Procedura e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del Patto e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice Etico, dal P.T.P.C. nonché, altresì, dalla normativa vigente e da ogni altra regolamentazione adottata dalla Società in materia.
- 2.2 Il personale della Società si astiene dal partecipare alla Procedura e/o alla fase di esecuzione

del contratto qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione, ai sensi del P.N.A., del Codice Etico e del P.T.P.C. nonché, altresì, ai sensi della normativa vigente e di ogni altra regolamentazione adottata dalla Società in materia, ovvero quando - intervenendo nello svolgimento della Procedura e/o nella fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della Procedura o dell'esecuzione del contratto.

- 2.3** La Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e/o di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto.
- 2.4** Durante la Procedura, la Società si impegna a garantire la parità di trattamento di tutti i concorrenti in maniera imparziale; in particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti i concorrenti e a non divulgare a nessuno di essi informazioni riservate che avvantaggerebbero uno o più concorrenti durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
- 2.5** Il personale della Società osserva la normativa vigente in materia di antiriciclaggio e di comunicazioni di operazioni sospette, con particolare riferimento al D.Lgs. 31.11.2007, n. 231 e ss.mm.ii. (*“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*) (il **“D.Lgs. 231/2007”**), e si è dotata di apposita regolamentazione in materia, rinvenibile sul sito [www.bresciamobilità.it](http://www.bresciamobilità.it), sezione *“Società Trasparente”*.
- 2.6** La Società si impegna a garantire, ad ogni effetto, il sistema di tutele per dipendenti e collaboratori che segnalano condotte illecite, così come previsto dal Decreto Legislativo 10.3.2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, a cui la Società ha dato attuazione mediante l'adozione di apposito regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblowing*), rinvenibile sul sito [www.bresciamobilità.it](http://www.bresciamobilità.it), sezione *“Società Trasparente”*.

### **3. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

- 3.1** L'Operatore Economico dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità,

indipendenza, segretezza.

- 3.2** L'Operatore Economico dichiara di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla Procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.
- 3.3** L'Operatore Economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e/o la gestione del contratto.
- 3.4** L'Operatore Economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare la Società, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della medesima, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della Procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla Procedura medesima e comunque da parte di terzi.
- 3.5** L'Operatore Economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'attività relativa alla Procedura.
- 3.6** L'Operatore Economico si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura ed alla Società i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
- 3.7** L'Operatore Economico si impegna a segnalare alla Società, entro il termine di presentazione dell'offerta e in qualsiasi momento in caso di mutamento della situazione:
- (a)** rapporti di parentela e affinità, di cui sia a conoscenza, sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Società, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;
  - (b)** eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Società coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
- 3.8** L'Operatore Economico comunica alla Società, tramite modello di dichiarazione, i dati del titolare effettivo individuato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007; tale comunicazione è a pena di esclusione per gli appalti finanziati con fondi dell'Unione Europea.
- 3.9** L'Operatore Economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale, nonché il titolare effettivo, del Patto e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

**3.10** L'Operatore Economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Società, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della Procedura, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.

**3.11** L'Operatore Economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del Patto da parte del subappaltatore, nei contratti di subappalto di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

#### **4 VIOLAZIONE DEL PATTO**

L'Operatore Economico, sia in veste di concorrente alla Procedura sia di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il Patto, accertato dalla Società all'esito di un procedimento di verifica, nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- (a) esclusione del concorrente dalla Procedura;
- (b) segnalazione alle competenti Autorità in materia di antiriciclaggio;
- (c) revoca dell'affidamento ed escussione della garanzia provvisoria, se prevista;
- (d) risoluzione del contratto ed escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto, se prevista;
- (e) esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Società per una durata massima di tre anni.

#### **5 EFFICACIA DEL PATTO**

Il Patto dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione del contratto, conseguente alla procedura di affidamento.

#### **6 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO**

**6.1** Il Patto è sottoscritto digitalmente dalla Società e dall'Operatore Economico e costituisce allegato al contratto, onde formarne parte integrante e sostanziale.

**6.2** La mancata accettazione incondizionata del Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTC), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTC, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla Procedura.

**7 PATTO IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Operatore Economico sottoscrive il Patto, in fase di presentazione dell'offerta, senza necessità di sottoscriverlo nuovamente anche in fase di stipula od esecuzione del contratto.

**8 PUBBLICITÀ DEL PATTO**

Lo schema del Patto è pubblicato sul sito della Società, [www.bresciamobilita.it](http://www.bresciamobilita.it), nella sezione "Società Trasparente".

**9 AUTORITÀ COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto è competente il Foro di Brescia.

[●]

Il Direttore Generale  
Ing. Marco Medeghini

*(Documento Informatico Firmato Digitalmente)*

[●]

[●]

[●]

*(Documento Informatico Firmato Digitalmente)*